



Comune di  
**MONSERRATO**  
*Comunu de PAULI*

**VI SETTORE: Polizia Locale**

## Ordinanza del Sindaco

Ordinanza Nr: 43  
Del: 09/07/2020

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;
  - 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*»;

- 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 1103-2020)”;
- 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- 1° aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- 10 aprile 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio Nazionale*;
- 26 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- 17 maggio 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020, con efficacia fino al 14 giugno 2020

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Viste:**

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

**Preso atto** delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il DPCM 11 giugno 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 147 del 11 giugno 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020, con efficacia fino al 14 luglio 2020;

**Richiamate** le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, nn. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 23, e 27/2020, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**Vista** l'ordinanza n. 29 del 14 giugno 2020, adottata dal Presidente della Regione Sardegna, recante “*ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*”. Provvedimenti applicabili nel territorio regionale dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020 ”;

**Richiamate** le proprie ordinanze sindacali emanate in conformità e in vigenza delle disposizioni Governative, Ministeriali e Regionali dal Comune di Monserrato, finalizzate alla introduzione di misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19:

- 1)n°10 del 10/3/2020;
- 2)n°12 del 11/3/2020
- 3)n°14 del 16/3/2020
- 4)n°16 del 19/3/2020
- 5)n°19 del 20/3/2020
- 6)n° 21 del 3/4/2020
- 7)n° 24 del 14/4/2020
- 8)n° 27 del 5/5/2020
- 9)n° 30 del 8/5/2020
- 10)n°33 del 20/5/2020
- 11)n°35 del 03/6/2020
- 12)n°37 del 17.6.2020

**Richiamato** l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**Visto** il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 che, all'art.1, comma 9, prevede che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Raccomandato** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**Dato atto** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamato** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

**Dato atto che** la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 13 luglio 2020, l'adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio o residenza e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
2. è fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
3. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro (fatta eccezione per i nuclei conviventi);
4. sull'intero territorio comunale è obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto, ovvero laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro;
5. l'accesso del pubblico al parco "MAGICO" sarà consentito dalle ore 8:00 alle 22:00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di cui al punto 3. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), qualora non venga rispettata la distanza di un metro. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni e per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l'uso continuato della mascherina;
6. la riapertura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini, in parchi e aree pubbliche. In tal caso la riapertura resta subordinata al rispetto delle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 11 giugno 2020.
7. la riapertura al pubblico del cimitero comunale, secondo i consueti orari, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine).
8. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale, con il divieto di assembramenti e il mantenimento delle distanze interpersonali di cui al punto 3. -
9. la riapertura dei mercati rionali su area pubblica di Via Dell'Argine (giovedì) e di quello di Via Monte Albo/Piazza Gennargentu (sabato) e del mercato della coldiretti di Via Del Redentore (sabato).

Le attività di sistemazione dei banchi nei posteggi su area pubblica, saranno effettuate nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19 e nel rispetto dell'allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020 "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle regioni e delle province autonome". I banchi dei posteggi assegnati dovranno distanziarsi l'uno dall'altro di almeno 2 (due) metri e gli operatori presenti per ogni singolo posteggio non potranno essere superiori a due. E' inoltre previsto l'obbligo all'uso di mascherine e di guanti usa e getta per gli operatori commerciali e sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti

per l'igiene delle mani, rese disponibili su ogni punto vendita. I singoli concessionari in relazione ai mercati di cui al presente punto, garantiscono, per tutta la durata dell'attività, il rispetto del distanziamento dei clienti e il corretto uso dei dispositivi di protezione.

**10.** E' ammesso il commercio su area pubblica in forma itinerante per tutte le categorie merceologiche ammesse dal DPCM 11 giugno 2020, a condizione che, durante le soste, venga effettuato dall'operatore il contingentamento dei clienti, per un massimo di due per volta;

**11.** La riapertura degli uffici comunali al pubblico secondo gli ordinari orari settimanali.

Di prevedere, relativamente all'accesso degli utenti presso gli uffici aperti al pubblico, quanto segue:

- è consentito l'accesso con obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall'operatore ricevente, anch'esso dotato degli strumenti di protezione individuale (raccomandata mascherina FFP2 senza filtro);
- le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas (es. ufficio anagrafe, protocollo ect);
- le attività di consultazione (progetti, atti amministrativi ect) devono essere svolte esclusivamente nell'apposito spazio messo a disposizione, da ogni responsabile di settore, degli utenti presso il quale è consentito l'accesso di una persona per volta;
- nelle zone presso le quali è previsto lo stazionamento degli utenti, devono essere apposti segnali sul pavimento (bande di colore giallo e nero) atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza;
- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C

**12.** per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
  - Al Prefetto di Cagliari;
  - Al Questore di Cagliari;
  - Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato;
  - Al Comando di Polizia Locale Sede;
  - Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
  - Ai Responsabili dei Settori del Comune di Monserrato

### **DEMANDA**

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo la vigilanza al fine di assicurare il puntuale adempimento della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**Dott. Tomaso Antonio Locci**